

BOZZE DI STAMPA

26 ottobre 2021

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e
altre misure urgenti di protezione civile (2381)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1:*

a) *dopo la parola «provvede», inserire le seguenti: «al coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e,» e sostituire la parola «triennale» con la seguente: «annuale»*

b) *alla lettera a) sostituire le parole: «anche satellitari» con le seguenti: «come il DSM, passo 1m, relativo alla vegetazione e il DTM, passo 1m, relativo all'andamento del terreno e ottenuti tramite rilievo LiDAR oltre che» e dopo le parole «flotta statale» inserire le seguenti: «aumentando l'uso degli elicotteri del Comando Aviazione dell'Esercito (AVES),»;*

c) *alla lettera b) sostituire le parole «di concorso» con le seguenti: «della flotta»;*

d) *alla lettera c) dopo le parole: «capacità di» inserire le seguenti: «prevenzione, pronto intervento e» e sopprimere le parole: «di lotta attiva»;*

e) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla prevenzione e lotta attiva, individuando*

quale Centro di riferimento nazionale il *Forest fire area simulator* (FFAS) presso il Centro di Addestramento di Castel Volturno del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri»;

f) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) delle esigenze di capillare informazione, educazione e partecipazione delle comunità, con specifica priorità nei territori a più elevato rischio di incendio boschivo»;*

2) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte 9 qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, 6 rappresentanti qualificati delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e 3 rappresentanti qualificati dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi, senza diritto di voto, anche di 6 rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e di protezione civile riconosciute, e di 6 rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 che dispongono di conoscenze utili alle predette attività. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

3) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile di ciascun anno, è approvato il Piano nazionale di coordinamento di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che contiene anche le disposizioni per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di cui al comma 1, di seguito Piano nazionale, alla cui realizzazione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Piano nazionale ha validità annuale e con la legge di bilancio sono stabiliti i relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 31 marzo di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, per la verifica congiunta dello stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni.»;

4) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il Piano nazionale di cui al comma precedente è redatto dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico di cui al comma 2, e contiene le azioni di adattamento e mitigazioni necessarie a ridurre il rischio di innesco di incendi boschivi e le linee guida e le direttive per la redazione dei Piani regionali di cui al comma 3 della l.353/2000. Il Piano nazionale, attraverso un livello di analisi e dettaglio adeguato, definisce le aree esposte al pericolo incendi, evidenzia il patrimonio naturale di maggior interesse conservazionistico e individua le aree di interfacciadove integrare misure di selvicoltura preventiva per ridurre il rischio di incendi boschivi.»;

5) *al comma 4 sostituire la parola: «ottobre» con la seguente: «dicembre» e dopo le parole: «Amministrazioni centrali» inserire le seguenti: «e periferiche».*

1.2

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «biennale»;*

2) *al comma 3 sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «biennale»;*

1.3

TRENTACOSTE, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le seguenti: «con cadenza annuale».

1.4 [id. a 1.5 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), le parole: «fissa, rotante o» sono sostituite con le seguenti: «fissa e rotante, e al connesso impiego di mezzi aerei».

1.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1, lettera b aggiungere la seguente:

«bb) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l'adeguato funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle attività di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente correlate, quali distributori carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta acqua, fatte salve le procedure di prevenzione incendi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151»

b) Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con Direttiva adottata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018, elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell' Interno allo scopo di potenziare la capacità di risposta operativa nelle attività aeree di lotta attiva contro gli incendi boschivi a livello nazionale, vengono emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio, di seguito SAVA, volte ad agevolare l'integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La Direttiva tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi della lettera bb) del comma 1, anche in relazione alle procedure autorizzative.

4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli Avio Club e gli Aero Club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi

per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori.

4-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici, sono individuate, fatte salve le procedure di prevenzione incendi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e il rispetto delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, ove applicabili anche derogatorie, delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente connesse, quali distributori carburanti, hangar e officine, adeguamento di piste di decollo e atterraggio esistenti, impianti idrici incluse le vasche di raccolta acqua.».

1.6 (testo 3) [id. a 1.7, 1.8 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c) le parole: «di mezzi terrestri,» sono sostituite dalle seguenti: «di flotte aeree delle Regioni ed infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,».

1.9

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, RUFÀ,
ZULIANI

Ritirato

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «qualificato» aggiungere le seguenti: «inclusi i soci, quale personale volontario delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra cui le Guardie Venatorie Volontarie».

1.10

NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «qualificato», aggiungere le seguenti: « e delle imprese agricole e forestali».

1.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali;».

1.12

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFÀ, ZULIANI, TESTOR, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali.».

1.13

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali.».

1.14

TARICCO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali.».

1.16 [id. a 1.15 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera d) le parole: «alla lotta attiva», sono sostituite dalle seguenti: «alle attività antincendi boschivi».

1.17

NUGNES, LA MURA

All'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: «addetto alla lotta attiva», inserire le seguenti: « e delle procedure di coordinamento interforze sullo scenario degli incendi, anche individuando, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, le figure professionali per la gestione dei posti di comando avanzato e dei posti di comando unificato per l'incendio boschivo».

1.18 (testo 2) (id. a 1.20, 1.21)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva» aggiungere le seguenti: «comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti.»

1.22

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «incluso il personale volontario delle associazioni venatorie».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla luce della ricognizione e valutazione di cui al comma 1, lettera d) e ai fini della formazione, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Piano nazionale di cui al comma 2, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Dipartimento della Protezione Civile possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni venatorie riconosciute ai sensi

dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché con gli Organi di Gestione degli Ambito Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini».

1.23

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) di nuove strategie a tutela della fauna e della biodiversità anche attraverso la inibizione o sospensione dell'attività venatoria nelle regioni, il cui territorio sia stato particolarmente colpito dagli incendi o dalla siccità e che dunque registrino una perdita di biodiversità.».

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonché dell'ISPRA», al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «n. 281» aggiungere le seguenti: « e sentita l'ISPRA»;

conseguentemente al comma 4, dopo la parola: «integrandolo» aggiungere le seguenti: «gli esperti dell'ISPRA e».

1.24

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) In considerazione dell'altissima incidenza, pari al 95%, degli incendi colposi e dolosi sul totale, il potenziamento dell'azione di intelligence finalizzata ad individuare e contrastare il business degli incendi, le eventuali speculazioni edilizie sul territorio, nonché il coinvolgimento di specifiche categorie professionali legate all'uso del territorio quali gli allevatori, gli agricoltori, gli esercenti attività turistiche o ricreative, e ogni altra figura legata alle attività di prevenzione, rimboschimento e spegnimento degli incendi.».

1.25

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) delle esigenze di pianificazione delle attività di prevenzione intese come interventi culturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazio-

nale degli ambienti naturali e forestali nell'ambito di piani specifici di prevenzione e nei piani forestali di indirizzo territoriale ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34».

1.26

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) delle esigenze di pianificazione delle attività di prevenzione intese come interventi culturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali nell'ambito di piani specifici di prevenzione e nei piani forestali di indirizzo territoriale ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.»

1.27

GAUDIANO, AUDDINO, NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) delle esigenze di localizzazione del personale volontario appartenente alla Protezione Civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale dello stato, nei centri che sorgono ai confini o nelle zone limitrofe ai territori ad alto rischio individuati dal piano regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge 21 novembre 2000, n. 353.»

1.28

L'ABBATE, NATURALE, VANIN

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) delle esigenze di potenziamento dei bacini di rifornimento alimentati da acque dolci nei territori ad alto rischio individuati dal piano regio-

nale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge 21 novembre 2000, n. 353.»

1.29

AUDDINO, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) delle esigenze di potenziamento dei bacini di rifornimento alimentati da acque dolci nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge 21 novembre 2000, n. 353.»

1.30

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) delle procedure di coordinamento interforze sullo scenario degli incendi, anche individuando, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, le figure professionali per la gestione dei posti di comando avanzato e dei posti di comando unificato per l'incendio boschivo.»

1.32

NUGNES, LA MURA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizioni e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico paritetico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dello Stato (Ministeri dell'interno, difesa, economia e finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, dei Corpi Forestali Regionali e Provinciali, nove qualificati rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e tre qualificati rappresentanti dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

1.33

ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «avvalendosi di un Comitato tecnico» aggiungere la seguente: «paritetico»;*

b) *dopo le parole «Arma dei Carabinieri» aggiungere le seguenti: «dei Corpi Forestali Regionali e Provinciali, nove qualificati rappresentanti»;*

c) *dopo le parole «Bolzano» aggiungere le seguenti: «e tre qualificati rappresentanti».*

1.34

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole «della difesa» aggiungere le seguenti: «dei trasporti e della mobilità sostenibili».

1.36

FENU, GAUDIANO, NATURALE, DONNO, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri», inserire le seguenti: «, dei Corpi forestali regionali e provinciali».

1.45

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata di cui sopra devono essere pari, in numero, a quelli del Governo nazionale.»;

b) dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» aggiungere le seguenti: «anche della consulenza, senza diritto di voto.».

1.19 (testo 3) [id. a 1.31 (testo 2), 1.35 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.41 (testo 2), 1.42 (testo 2), 1.43 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.46 (testo 3)]

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole «Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» *inserire le seguenti: «, in qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole «alle predette attività» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti *no-profit* impegnati nell'attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole.».*

1.47

CANDIANI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2, dell'articolo 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo le parole "pubblici registri" sono inserite le seguenti: "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".».

1.48

LA COMMISSIONE

Al comma 3 dopo le parole «della transizione ecologica, » aggiungere le seguenti « dell'università e della ricerca, »;

1.49

LA COMMISSIONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle risorse stanziare il Piano nazionale può prevedere altresì la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) della legge 21 novembre 2000, n.353 sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi».

1.51 [id. a 1.50 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo le parole: «Piano nazionale speditivo», aggiungere le parole: «previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Conseguentemente, dopo le parole: «10 ottobre 2021» sopprimere: «,».

1.52 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limi-

trofi, per almeno una stagione venatoria.».

1.53 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio».

ORDINI DEL GIORNO

G1.200

CANDIANI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (AS 2381),

al fine di garantire l'operatività e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ottenere la migliore efficacia delle procedure assunzionali;

impegna il Governo

a intervenire sulle procedure assunzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, affinché:

a) l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, produca l'esclusione del candidato dalla graduatoria;

b) l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria comporti la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico;

c) la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte produca l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

G1.1

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

premesso:

che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese;

che la legislazione di settore ed in particolare il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, affida la competenza primaria nella materia della lotta attiva contro gli incendi boschivi alle Regioni, riservando allo Stato il solo concorso nell'attività di spegnimento. Tale assetto normativo è stato confermato dalla legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;

che lo Stato resta competente in via sussidiaria al concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi mediante il servizio garantito dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dall'Arma dei Carabinieri per le connesse attività di prevenzione, e repressione dei reati attinenti agli incendi boschivi;

che gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei;

che per tali interventi le Regioni possono avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad appositi accordi di programma;

considerato che:

dai dati forniti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di audizione al Senato, la flotta aerea a disposizione del corpo stesso risulta essere ad oggi: 19 Canadair CL415, 6 elicotteri Erickson S64 e 3 elicotteri AB412 dedicati. A questi si aggiungono i velivoli dei 15 reparti volo dei vigili del fuoco che possono essere chiamati ad intervenire, soprattutto in caso di incendi di interfaccia;

in particolare i 19 Canadair CL415, rappresentano mezzi indispensabili per la lotta attiva agli incendi boschivi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un successivo provvedimento normativo, se non già in sede di legge di bilancio, la possibilità di destinare risorse economiche per procedere ad un ammodernamento tecnologico dei mezzi della flotta aerea in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo ai Canadair CL415 per renderli maggiormente efficaci nello spegnimento degli incendi boschivi.

EMENDAMENTI

1.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la tutela della fauna selvatica nelle aree del territorio nazionale interessate dagli incendi)

1. Al fine della tutela della fauna selvatica, nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa degli ampi e ripetuti incendi vi è la sospensione dell'attività venatoria per almeno 2 anni su tutto il territorio regionale.

2. Nelle regioni che hanno registrato incendi su una percentuale pari al 1% dell'intero territorio, secondo il sistema di monitoraggio europeo "European Forest Fire Information System (EFFIS)" della Commissione Europea l'attività venatoria non può essere autorizzata prima del 1 novembre ed è co-

munque sempre escluso il ricorso alla preapertura di cui al comma 2, articolo 18 della legge n. 157 del 1992.»

1.0.2 (testo 3) [id. a 1.0.200 (testo 3), 1.0.600 (testo 3), 1.0.700 (testo 3)]

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'Interno a legislazione vigente.»

**1.0.3 (testo 6) [id. a 1.0.4 (testo 3), 1.0.100 (testo 3), 1.0.300 (testo 3),
1.0.400 (testo 3)]**

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco si procede come di seguito:

a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.»

1.0.5

CANDIANI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.».

Art. 2

2.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.200

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dei vigili del fuoco volontari non permanenti, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 60 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Per le finalità del presente comma è assegnata la somma di 15 milioni di euro alle Regioni e alle Province autonome, e 5 milioni di euro al Dipartimento della Protezione Civile per le esigenze delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile e degli enti del terzo settore impegnati nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e nell'informazione, sensibilizzazione, educazione e coinvolgimento delle comunità locali.»

b) *al comma 3 dopo le parole «assicura il» inserire le seguenti: «coordinamento e il».*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. A decorrere dall'anno 2022 per le esigenze del presente articolo è autorizzato un fondo di rotazione pari a 10 milioni di euro.»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi».

2.2

FARAONE

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dei Vigili del fuoco Volontari non permanenti, il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 16.000.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.000.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa, a euro 2.000.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e a euro 20.000.000,00 per le esigenze delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.»

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «delle componenti statali».

2.3

TRENTACOSTE, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, e per i corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 23.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa, a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Cara-

binieri e a euro 10.000.000,00 per le esigenze dei corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale.»

2.4

GAUDIANO, L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» *inserire le seguenti:* «e dei Vigili del fuoco Volontari non permanenti»;

b) sostituire le parole: «quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno» *con le seguenti:* «quanto a euro 16.650.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno»;

c) dopo le parole: «e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le finalità di cui al presente comma è assegnata la somma di 16.650.000,00 euro alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.»

2.5

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, dopo le parole: «per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» *inserire le seguenti:* «e dei vigili del fuoco volontari e non permanenti».

2.6

PAPATHEU, GALLONE

Al comma 1, dopo le parole: «per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», *inserire le seguenti:* «e dei vigili del fuoco volontari e non permanenti».

2.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la parola «aerei», inserire le seguenti: «inclusi i droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar».

2.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi» inserire le seguenti: «nonché per il trasporto e il soccorso degli animali coinvolti».

2.9

GALLONE, MASINI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.202

Al comma 1, dopo le parole: «e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi» aggiungere le seguenti: «nonché per il trasporto e il soccorso degli animali coinvolti».

2.10

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, dopo le parole: «e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi» inserire le seguenti: «nonché per il trasporto e il soccorso degli animali coinvolti».

2.11

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, dopo le parole: «e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi» inserire le seguenti: «nonché per il trasporto e il soccorso degli animali coinvolti».

2.12

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, sostituire le parole «40 milioni», con le seguenti: «60 milioni».

2.13

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «Per le finalità del presente comma è assegnata la somma di 15 milioni di euro alle Regioni e alla Province autonome, e 5 milioni di euro al Dipartimento della Protezione Civile per le esigenze delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile e degli enti del terzo settore impegnati nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e nell'informazione, sensibilizzazione, educazione e coinvolgimento delle comunità locali.».

2.14

ZAFFINI, NASTRI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Il personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. In particolare:

a) il personale appartenente al ruolo degli operatori riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria;

b) il personale appartenente ai ruoli degli assistenti e degli ispettori riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria."

3-ter. Dopo l'articolo 212 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, aggiungere il seguente:

"Art. 212-bis.

Il personale appartenente ai ruoli di cui agli articoli 153, 162, 171, 178, e 188, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria."».

2.15

ZAFFINI, NASTRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 212 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, aggiungere il seguente:

"Art. 212-bis

La nomina a primo dirigente logistico gestionale, informatico e della comunicazione di cui all'articolo 142, comma 4 avviene, anche in fase di prima applicazione, secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 160, 169 e 148 del decreto legislativo n. 217 del 2005. Conseguentemente, l'articolo 260 è abrogato."».

2.16

BERUTTI

Al comma 4 sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3» e dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 21 novembre 2003, n. 326, dopo le parole "pubblici registri" sono inserite le seguenti: "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".».

2.17

TARICCO

Ritirato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "pubblici registri" sono inserite le seguenti: "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso"»

2.21

VATTUONE

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di rafforzamento della capacità operative delle attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché dei servizi di soccorso pubblico di cui al presente articolo, la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 è prorogata al 31 dicembre 2022.

2.22

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Ai sensi dell'accordo quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della n. 136 del 14 giugno 2017, le convezioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco sono a titolo gratuito.

4-ter. Per le finalità di cui all'articolo 12, della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché per dotare le Regioni e le Province autonome di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, lo Stato trasferisce, altresì, alle Regioni e alle Province autonome la somma di euro 20 milioni per l'anno 2021 e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) *al comma 4, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».*

2.23

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Ritirato

Alla Rubrica sopprimere le parole: «delle componenti statali».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

premessi che:

nel 2001 il Governo ha affidato al corpo forestale dello Stato una Indagine conoscitiva sul fenomeno degli incendi boschivi rivelatasi molto utile per orientare l'azione di indirizzo politico e operativa di intervento;

considerato che:

sarebbe utile, al fine di effettuare un'analisi approfondita del fenomeno a livello nazionale e delle matrici socio-economiche che lo sottintendono, nonché degli assetti regionali che compongono il complesso dispositivo antincendio boschivo del Paese, a 20 anni dalla precedente indagine

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affidare una nuova Indagine conoscitiva sul fenomeno degli incendi boschivi da parte dei Carabinieri forestali.

G2.200 (già em. 2.1)

DE PETRIS, BUCCARELLA

Il Senato,

premessi che:

le risorse finanziarie messe a disposizione dal presente decreto legge per l'accrescimento della capacità operativa e per l'aggiornamento tecnologico non risultano essere adeguate a realizzare un efficace cambiamento strutturale dell'intero sistema nazionale di contrasto agli incendi boschivi, sia nella parte relativa agli investimenti, sia per le spese correnti relative agli indennizzi e all'assunzione di personale a tempo indeterminato:

in particolare, per quanto riguarda, l'aggiornamento tecnologico, occorre dotare tutti gli attori impegnati nella lotta attiva agli incendi di droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar quali efficaci e indispensabili strumenti di vigilanza anche notturna e nelle aree difficilmente accessibili;

una parte importante di tutto il sistema prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi comprende le attività del personale delle comunità locali più interessate, ovvero le Regioni, il Volontariato e gli enti del terzo settore.

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, nella prossima legge di bilancio, risorse finanziarie adeguate e permanenti per il rafforzamento della capacità operativa di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi finalizzate agli investimenti, anche tecnologici nonché alle spese correnti relative agli indennizzi e all'assunzione di personale a tempo indeterminato, non solo per

tutti gli organismi nazionali coinvolti a vario titolo, ma anche per le amministrazioni territoriali, gli enti di volontariato e il terzo settore.

G2.300

I RELATORI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

premesso:

che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese;

che la legislazione di settore ed in particolare il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, affida la competenza primaria nella materia della lotta attiva contro gli incendi boschivi alle Regioni, riservando allo Stato il solo concorso nell'attività di spegnimento. Tale assetto normativo è stato confermato dalla legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;

che lo Stato resta competente in via sussidiaria al concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi mediante il servizio garantito dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dall'Arma dei Carabinieri per le connesse attività di prevenzione e repressione dei reati attinenti agli incendi boschivi;

che con decreto legislativo 177 del 2016 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato" è stato istituito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale;

che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero,

considerato:

che il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, attraverso il Nucleo investigativo Anti incendio boschivo e la competente rete territoriale dei referenti, possiede i dati necessari per sviluppare le indagini conoscitive sugli eventi connessi agli incendi boschivi, conoscendo numero di

eventi, superfici percorse dal fuoco ed elementi valutativi in ordine alle cause fondati su rilievi dei singoli casi,

impegna il Governo:

a valorizzare il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri.

G2.201 (già em. 2.0.1)

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (AS 2381)

premesso che:

l'articolo 2 reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

il comma 1, per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;

valutato che:

i dati degli ultimi anni i fatti hanno dimostrato che le soluzioni e le novità apportate con la cosiddetta "Riforma Madia" non funzionano nella prevenzione e nella gestione degli incendi e che, nel 2020, prima la Corte europea, e nel 2021 l'Avvocatura dello Stato, poi, hanno bocciato la suddetta riforma con cui, nel 2016, il Corpo Forestale dello Stato era stato smantellato e assorbito, con una "militarizzazione forzata", nell'Arma dei Carabinieri;

impegna il Governo a prevedere:

il ripristino e la ricostruzione del Corpo Forestale dello Stato. Il personale forestale che non intenderà rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare, mediante richiesta scritta, per la propria permanenza nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17.

G2.202 (già em. 2.9)

GALLONE, MASINI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

l'articolo 2 prevede misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

in particolare la disposizione prevista dal comma 1 autorizza il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, suddivisi in euro 33.300.000 per le esigenze del Ministero dell'interno, euro 2.100.000 per le esigenze del Ministero della difesa ed euro 4.600.000 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;

sarebbe quanto mai necessario consentire anche l'acquisizione di mezzi utili al trasporto ed al soccorso degli animali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di autorizzare il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa all'acquisizione di mezzi operativi funzionali al trasporto ed al soccorso degli animali coinvolti negli incendi boschivi.

EMENDAMENTI

2.0.1

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI, LA MURA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.201

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Ripristino del corpo forestale dello Stato)

1. A decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è ricostituito il Corpo forestale dello Stato.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità attuative per la ricostituzione del medesimo Corpo forestale dello Stato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di trasferimento al Corpo forestale dello Stato delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite ai corpi ed enti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3, e dell'articolo 11.

5. Il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo le medesime qualifica e sede di servizio. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare, mediante richiesta scritta, per la propria permanenza nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

2.0.2

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRUZZONE, TESTOR

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di armonizzazione normativa relative al Corpo Militare della Croce Rossa italiana)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole "nelle forze Armate" aggiungere le seguenti: "e nel Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana,".».

2.0.3

DONNO, L'ABBATE, DI GIROLAMO, COLTORTI, TONINELLI, VANIN, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Reclutamento di personale nell'Arma dei Carabinieri per l'attuazione del PNRR per la rivoluzione verde e la transizione ecologica)

1. Al fine di favorire la piena efficacia delle misure del PNRR in tema di sicurezza del territorio, ed in particolare in materia di mitigazione dei rischi idrogeologici, di salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità tramite interventi di forestazione e la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche attraverso l'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ambiente nell'ambito delle attività e delle competenze in materia di polizia, di antincendio, di protezione civile assunte dall'Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 e successive modificazioni, le assunzioni straordinarie previste ai sensi dell'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono rideterminate in maniera da consentire anche l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui al Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 23 novembre 2011. Le assunzioni di cui al periodo precedente sono effettuate attraverso lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto del Capo del Corpo Forestale 24 luglio 2014 ai sensi dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 59 del 29 luglio 2014. Per le finalità di cui alla presente disposizione, la validità delle graduatorie

approvate con decreto del Capo del Corpo Forestale 24 luglio 2014, è differita fino al completo scorrimento delle stesse.»

2.0.4

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Le disposizioni di cui al D.P.R 495/92, articolo 373, comma 2, lettera *d*), sono estese anche ai veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta.»

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.5

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al D.P.R 495/92, articolo 373, comma 2, lettera *d*), sono estese anche ai veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta.»

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.6

PAZZAGLINI, BRUZZONE, ARRIGONI, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Concorsi straordinari per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Al fine di integrare e rafforzare la capacità operativa del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, dopo l'articolo 259, è inserito il seguente:

"Art. 259-bis.

(Disposizioni straordinarie per l'accesso alle qualifiche)

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avviare una procedura straordinaria di selezione secondo i seguenti criteri:

a) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 15 posti, in deroga all'articolo 173 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, nei ruoli di Vigile del fuoco, Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 173, comma 1, lettera d), il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore tecnico-scientifico avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 174 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio tecnico-scientifico come da art 142 del d.l. 6 ottobre 2018, n.127 viene riconosciuta in deroga l'operatività

limitata al proprio ambito di competenza e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;

b) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 45 posti, in deroga all'articolo 143 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli dei dei Vigili del Fuoco, che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 143, comma 1, lettera d), il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore avrà una durata di sei mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei sei mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;

c) l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendio, per n. 100 posti, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione interna, da selezionare secondo il punteggio attribuito ai titoli di studio e l'ordine di ruolo, del personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra e Capo reparto, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo scientifico-tecnologico e umanistico-sociale. Il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di ispettore Antincendi avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, visto la provenienza dai ruoli operativi e comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Ispettore Antincendi e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;"

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 100 mila euro per l'anno 2021 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che

si manifestano nel corso della gestione di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.8

DONNO, NATURALE, COLTORTI, DI GIROLAMO, VANIN, PAVANELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per il rafforzamento della tutela idrogeologica e delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Ai fini della piena valorizzazione nell'ambito della sicurezza nazionale, delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare, nonché per ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili per la vigilanza, la prevenzione, la lotta e lo spegnimento degli incendi boschivi in concorso con le Regioni, nonché per rafforzare la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, è istituita, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per la sicurezza ambientale e forestale (DISAF) a cui è preposto il prefetto.

2. Al fine di assicurare il coordinamento, il raccordo e la collaborazione tra le articolazioni della DISAF, i Ministeri, le autorità, le altre amministrazioni pubbliche e gli uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, al prefetto sono attribuite le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza. Per la ricomposizione unitaria e per l'armonizzazione, nell'ambito della DISAF, i compiti, anche tecnici, già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato e, in via transitoria, nelle more della costituzione, nella medesima articolazione dipartimentale della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare (Polfor) dipendono dalla DISAF. L'Organizzazione di cui all'articolo 174-bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e il relativo personale, nonché quello di tutte le sue articolazioni centrali e territoriali di essa, in forza alla data del 30 agosto 2021, che mantiene, fino al completamento del riordino e al suo assorbimento nella Polfor, lo status e l'ordinamento militare, salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo Forestale dello Stato, non debba essere destinato, d'intesa con la DISAF e con contestuale sostituzione, ad altri Reparti dell'Arma dei carabinieri.

3. Per la costituzione della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare, confluisce con domanda e in posizione di comando, nella medesima Di-

reazione centrale e nelle articolazioni territoriali della predetta Organizzazione, e con inquadramento nei ruoli della Polizia dello Stato, il personale già appartenuto al Corpo Forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia. Il personale confluito nei Vigili del Fuoco e quello comunque già appartenente al Servizio aereo del Corpo forestale dello Stato è assegnato, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, ai corrispondenti Servizi e Reparti della Polizia di Stato.

4. Alla DISAF e, a seguito della sua costituzione, alle relative articolazioni territoriali della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare è altresì trasferito, su richiesta, il restante personale appartenuto al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, da inquadarsi nei ruoli della Polizia di Stato. Alla DISAF e alla Polfor sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi quelli comunque attribuiti all'Organizzazione di cui all'articolo 174-*bis* del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adempimento dei compiti istituzionali, inclusi di infrastrutture, mezzi, anche aerei ed apparati in uso alla suddetta Organizzazione nonché tutti quelli assegnati ai Vigili del Fuoco e alle altre Forze di polizia per l'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo. Alla DISAF e alla Polfor sono altresì assegnati infrastrutture e mezzi già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016. La Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare custodisce la bandiera del Corpo Forestale dello Stato e le medaglie di cui essa è stata insignita, nonché i cimeli storici appartenuti al predetto Corpo. La documentazione e gli archivi storici del Corpo forestale attinenti agli interventi di carattere idrogeologico e paesaggistico sul territorio naturale e montano, così come a documentazione amministrativa e storica afferente all'organizzazione di detti interventi sono versati all'Archivio di Stato competente per territorio per la catalogazione, la condivisione pubblica delle informazioni e la conservazione delle relative informazioni, che devono essere tramandate alle future generazioni. Ai fini della ricomposizione unitaria e dell'armonizzazione dei compiti già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato, compresi quelli in materia di vigilanza, di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi, di salvaguardia della biodiversità e di tutela idrogeologica del territorio, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e, per sua delega, il Direttore centrale della DISAF, ha la responsabilità dell'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno e, per gli aspetti tecnico-specialistici, di quelle del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, del Ministro per la transizione ecologica e degli altri Ministri competenti, al fine del coordinamento dei compiti e delle attività di sicurezza e vigilanza per la prevenzione degli incendi boschivi della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare e delle altre Forze di polizia. Il Capo della polizia, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e il Direttore della DISAF, per sua delega, provvedono altresì, secondo le direttive predette, al coordinamento tecnico-operativo di cui all'articolo 4, numero 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sue articolazioni territoriali concorrono, a richie-

sta del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, nelle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. Il questore si avvale dei Funzionari e del personale della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare per le attività provvedimentali e di polizia in materia forestale, ambientale e agroalimentare e per i servizi specialistici di competenza, compresi quelli relativi alla difesa idrogeologica e alla qualità dell'aria. Restano altresì attribuite alle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza e alla Polizia forestale, ambientale e agroalimentare le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui agli articoli 7, comma 2, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e della sicurezza agroalimentare nonché, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato già destinati ai compiti d'istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall'Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. La Polizia forestale, ambientale e agroalimentare svolge, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva di pubblica sicurezza e polizia amministrativa e polizia giudiziaria negli ambiti di propria competenza, ed, in particolare, quelli della tutela idrogeologica, dei serbatoi di carbonio e della biodiversità. Restano fermi i provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell'articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:

a) alla riorganizzazione organizzazione della DISAF, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, in relazione alle funzioni di delle Autorità nazionali e centrali di pubblica sicurezza e a quelle specificamente attribuite alla stessa Direzione e all'istituzione dell'Ufficio, aumentando conseguentemente di una unità il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1 e fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335;

b) ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, con ogni conseguente provvedimento di razionalizzazione e soppressione, alla costituzione, nell'ambito della DISAF e

quale autonoma Specialità della Polizia di Stato, della Polizia Forestale, Ambientale e Agroalimentare (Polfor);

c) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali, delle attività scientifiche e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato e a quello della Specialità dipendente dalla DISAF, compreso quello di cui al comma 5 che, fino all'adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, continuano a essere amministrati dall'Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato all'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dal Direttore della DISAF, che è anche responsabile dell'organizzazione interna;

d) a disciplinare i tavoli tecnici delle Autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini del coordinamento, nei rispettivi ambiti, dei servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, compresi quelli operativi di polizia per la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare e delle acque interne e per i servizi di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi;

e) a disciplinare i poteri di ordinanza e provvedimenti delle autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresi quelli relativi alle materie e alle funzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quelli eventualmente oggetto di deleghe o di convenzioni con la DISAF, che possano comunque essere svolti dalle Forze di polizia, dagli altri agenti di pubblica sicurezza e dalle amministrazioni tenute ad assicurare la loro collaborazione.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le finalità di cui al presente articolo sono conseguite per gli aspetti tecnico-specialistici nell'ambito dell'attuazione delle direttive del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del Ministro per la transizione ecologica, secondo quanto disciplinato dal comma 2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 3

3.100 (testo 2)/1

DE PETRIS, BUCCARELLA

All'emendamento 3.100 (testo 2), sostituire le parole da: «entro 60 giorni» fino alla fine, con le seguenti: «di concerto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Dipartimento di Protezione Civile Regionale, entro 10 giorni dalla estinzione dell'incendio provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere tempestivamente tali aggiornamenti disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali.».

3.100 (testo 2)/2

DE PETRIS, BUCCARELLA

All'emendamento 3.100 (testo 2), sostituire le parole da: «entro 60 giorni» fino alla fine, con le seguenti: «di concerto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Dipartimento di Protezione Civile Regionale, entro 30 giorni dalla estinzione dell'incendio provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere tempestivamente tali aggiornamenti disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali.».

3.100 (testo 2)/3

I RELATORI

All'emendamento dei relatori 3.100 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «60 giorni» con le seguenti: «45 giorni»;

b) sostituire le parole: «disponibili al 1° aprile» con le seguenti: «non oltre il 1° aprile»

3.100 (testo 2)/4

DE PETRIS, BUCCARELLA

All'emendamento 3.100 (testo 2), sostituire le parole: «entro 60 giorni» con le seguenti: «entro 45 giorni», dopo le parole: «supporto digitale» inserire le seguenti: «fermo restando l'immediata applicazione in via provvisoria delle misure di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 21.11.2000 n. 353», sopprimere le parole: «l'immediata e provvisoria», nonché sopprimere l'ultimo periodo.

3.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere tali aggiornamenti disponibili al 1° aprile di ogni anno alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali»

3.16 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere tali aggiornamenti disponibili al 1° aprile di ogni anno alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali»

3.1

GALLONE, MASINI

Al comma 1, dopo le parole «di Trento e di Bolzano», sostituire le parole da: «resi tempestivamente disponibili» fino a: «supporto digitale» con le seguenti: «entro i sette giorni successivi la conclusione di ogni evento incendiario, sono resi disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale entro la settimana successiva la loro rilevazione.».

3.6

NUGNES, LA MURA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «resi tempestivamente», con le seguenti: «al 30 gennaio di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati, sono resi».

3.2

FERRAZZI, COMINCINI, MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la parola: «tempestivamente» e dopo la parola: «disponibili» inserire le seguenti: «al 1° aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati».

3.3

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola «tempestivamente»;*

b) *dopo la parola: «disponibili» aggiungere le seguenti: «il 1° aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati».*

3.7

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la parola: «tempestivamente» e dopo la parola: «disponibili» aggiungere le seguenti: «al 1° aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati».

3.8

FARAONE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole «resi tempestivamente disponibili» con le seguenti: «resi disponibili al 1° aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati,».

3.9

CALIGIURI, GALLONE

Al comma 1, sopprimere la parola «tempestivamente» e dopo la parola: «disponibili» aggiungere le seguenti: «al 1° aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati».

3.4

NASTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «tempestivamente disponibili» con le seguenti: «disponibili al 1° aprile di ogni anno, dandone comunicazione».

3.5

PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola: «tempestivamente»;*

b) *dopo la parola: «disponibili» aggiungere le seguenti: «al 1° aprile di ogni anno».*

3.10

PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, ARRIGONI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola «disponibili» aggiungere le seguenti: «a titolo gratuito».

3.11

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, RUFA,
ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'immediata e provvisoria applicazione» con le seguenti: «l'applicazione, a decorrere dal termine dell'incendio come indicata nei relativi elenchi e nel catasto sopra richiamati, ».

3.12

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE,
MININNO, CRUCIOLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, al primo periodo dopo le parole "i soprassuoli" inserire le seguenti: " e le superfici assimilate non propriamente boschive (pascoli e nudi)"».

3.13

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE,
MININNO, CRUCIOLI

Al comma 3 premettere il seguente:

«03. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. In caso di mancata approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Comune inadempiente si applica una sanzione pari a 100 mila euro. I proventi delle sanzioni sono destinati alla copertura degli oneri degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.»

3.14 [id. a 3.15 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 3, le parole: «Gli elenchi» sono sostituite dalle seguenti: «Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi».

3.17

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto monitora con cadenza annuale che i Comuni o, in via sostitutiva le Regioni, pubblichino sui rispettivi siti istituzionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente.».

3.18

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022-2026.».

Conseguentemente all'articolo 8 sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni».

3.19

NUGNES, LA MURA

Al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «che intervengono con sanzioni e provvedimenti verso i comuni inadempienti».

3.20

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le regioni provvedono ai controlli circa il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli Enti interessati.».

3.21

CANDIANI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", aggiungere in fine: "In caso di mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dal presente comma, interviene con potere sostitutivo il Prefetto della Provincia in cui ricade il comune inadempiente."»

3.22

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I Comuni e le Regioni che non rispettano le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e non garantiscono la conformità del loro operato alla legge n. 353 del 2000 sono esclusi dalla possibilità di ricevere finanziamenti comunitari.»

3.23

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I Comuni e le Regioni che non rispettano le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e non garantiscono la conformità del loro operato alla legge n. 353 del 2000 sono esclusi dalla possibilità di ricevere finanziamenti comunitari.»

Art. 4

4.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla loro approvazione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che, al riguardo, deve verificarne la coerenza con Il Piano nazionale di cui al precedente articolo 1 e può elaborare raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente. Le Regioni e le province autonome adeguano i propri Piani anche a seguito delle indicazioni provenienti dal Comitato Tecnico di cui all'articolo 1.»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne e nelle aree naturali protette del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni,

ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, al ripristino della funzionalità ecologica degli ecosistemi forestali. Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All'istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'Interno - Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»

c) *al comma 3, aggiungere, infine, le parole: « e gli enti gestori delle aree naturali protette»*

d) *al comma 4 dopo le parole «le forze dell'ordine,» inserire le seguenti: «e gli enti gestori delle aree naturali protette».*

4.2

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto verifica entro il 31 dicembre di ogni anno che le Regioni abbiano provveduto alla revisione annuale dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353. Le revisioni annuali dei piani sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, deve verificarne la coerenza con il Piano nazionale di cui al precedente articolo 1 e può elaborare entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione, raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.»

4.4

FARAONE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla loro formale adozione» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni dalla loro approvazione».

4.5

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole «trenta giorni» con le seguenti: «10 giorni»

4.6

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole «formale adozione» con le seguenti: «approvazione».

4.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «per essere esaminate dal» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della loro lettura sinottica da parte del»;

b) le parole «può elaborare raccomandazioni finalizzate al» sono sostituite dalle seguenti: «si esprime ai fini del»;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le Regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato di cui all'art. 1, comma 2.».

4.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole «può elaborare raccomandazioni» con le seguenti: «emana pareri vincolanti»

4.8

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «può elaborare raccomandazioni» inserire le seguenti: «non vincolanti» e dopo le parole: «conseguimento degli obiettivi della prevenzione» inserire le seguenti: «fermo restando la competenza delle Regioni alla approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353».

4.9

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, dopo le parole: «conseguimento degli obiettivi della prevenzione», inserire le seguenti: «fermo restando la competenza delle Regioni alla approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353.».

4.10

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le Regioni possono adeguare i propri piani anche a seguito delle indicazioni migliorative provenienti dal Comitato di cui all'articolo 1.».

4.12

FENU, NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

4.13

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «interne del Paese».

4.14

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco e delle aree interfaccia, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture e punti di approvvigionamento idrico, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, colonnine antincendio collegate all'acquedotto o derivazioni da condotte d'acqua ad uso irriguo, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento e l'accesso del personale in condizioni di sicurezza, anche durante le ore notturne, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. I Comuni provvedono a eseguire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una ricognizione delle infrastrutture antincendio presenti sul territorio e ne forniscono idonea rappresentazione grafica, da aggiornare annualmente, mediante pubblicazione in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali.»

4.15

DI GIROLAMO, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «cura del bosco,» inserire le seguenti: «alla piantumazione di specie arbustive ed arboree che si adattano maggiormente all'area percorsa dalle fiamme e a sopravvivere al fuoco, a».

4.16

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Ritirato

Al comma 2 dopo le parole «mezzi di soccorso,» aggiungere le seguenti: «vietare l'accesso a motoveicoli ed autoveicoli comuni alle vie ubicate in aree boschive, fatte salve le vie di collegamento a insediamenti,».

4.17

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Ritirato

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia» aggiungere le seguenti: «, videosorveglianza»;

b) dopo le parole «e manutenzione delle aree periurbane» aggiungere le seguenti «e delle vie di collegamento esposte al rischio incendiario».

4.18

TARICCO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «delle aree periurbane,», inserire le seguenti: «e potenziamento della viabilità forestale,».

4.19

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «delle aree periurbane» inserire le seguenti: «e potenziamento della viabilità forestale,».

4.20

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 2, dopo le parole: «delle aree periurbane,», aggiungere le seguenti: «e potenziamento della viabilità forestale,».

4.21

NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «delle aree periurbane,» aggiungere le seguenti: «e potenziamento della viabilità forestale,».

4.22

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane,», inserire le seguenti: « e potenziamento della viabilità forestale,».

4.23 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Gli interventi di cui al presente comma sono orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat».

4.24

LA COMMISSIONE

Al comma 2 dopo le parole «l'approvazione del progetto definitivo » aggiungere le seguenti « , corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi, ».

4.25 (testo 2) [id. a 4.26 (testo 2), 4.27]

LA COMMISSIONE

Al comma 2, al quarto capoverso, dopo le parole «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» aggiungere le seguenti: «e il Ministero della Transizione Ecologica, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177»

4.28

TESTOR, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRUZZONE, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Con riferimento agli eventi calamitosi riconosciuti ai sensi delle vigenti normative nazionali o regionali o delle province autonome in materia di protezione civile o tutela fitosanitaria, al fine di ridurre la massa legnosa, a terra o in piedi, derivante da schianti o infestazioni di carattere fitosanitario, potenzialmente pericolosa per incendi boschivi, costituiscono attività di prevenzione le attività di esbosco delle piante infestate e delle piante schiantate, anche al di fuori delle aree ad elevato rischio di incendio previste dai «Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi» di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353. In tali casi, le attività di prevenzione comprendono anche gli interventi e le opere di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture necessarie a consentire l'esbosco del materiale legnoso e gli interventi, necessari ai fini della tutela idrogeologica dei suoli, di successivo rimboschimento dei versanti con specie in sintonia con l'ambiente e tali da costituire popolamenti forestali il più possibile resilienti agli incendi boschivi. A tale scopo e al fine dell'ammissibilità ai finanziamenti

di cui al precedente comma, la previsione si applica anche ai territori che non rientrano nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne.

2-ter. Gli interventi previsti dal comma 2-*bis* sono realizzati in deroga alle discipline in materia di valutazione di incidenza, valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale.».

4.29

FARAONE

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole «risorse di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,».

4.30

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Al comma 3 dopo le parole: «Comuni localizzati nelle Isole minori» aggiungere in fine le seguenti: « , marine, lagunari, lacustri ».

4.31

NASTRI

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «per un ammontare non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2.»

4.32

NASTRI

Al comma 4 premettere le seguenti parole: «I piani regionali di cui al comma 1 e».

4.33 [id. a 4.34, 4.35, 4.36, 4.37 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo le parole: «finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone», sono inserite le seguenti: «e degli animali».

4.38

NATURALE, DONNO, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole «e le forze dell'ordine, impegnate» con le seguenti «, le forze dell'ordine compresi i corpi Forestali regionali, impegnati».

4.39

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, infine, le parole: «in particolare i droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar».

4.40 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «, tenuto anche conto della strategia forestale nazionale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.».

4.41

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che abbiano tra le finalità statutarie la tutela ambientale è riconosciuto un contributo utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel

limite massimo di trecento mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, fino all'importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di dispositivi e attrezzature per la prevenzione degli incendi e per il monitoraggio delle aree boscate. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse di cui ai sensi dell'articolo 73, comma 2 lettera c). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.»

ORDINE DEL GIORNO

G4.200 (già em. 4.0.4)

BERGESIO, BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Il Senato,

al fine di ridurre la presenza di materiale legnoso, a terra o in piedi, oggetto di eventi calamitosi o infestazioni fitosanitarie, che possono risultare possibili inneschi per incendi boschivi, è necessario individuare, quali ulteriori misure a tutela del territorio e di prevenzione dagli incendi boschivi nelle zone alpine, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni inclusi i territori alpini colpiti dalla tempesta Vaia.

Impegna il Governo a:

- prevedere misure intese a consentire a proprietari pubblici e privati, conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati da infestazioni fitosanitarie, per un periodo di tempo limitato di almeno 7 anni, e previa comunicazione alla Regione competente per territorio, di procedere ad adeguate operazioni urgenti di prevenzione, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi;

- considerare strumenti adeguati di accelerazione e semplificazione delle procedure al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei soprarichiamati lavori per la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché per l'apertura di nuova viabilità anche non permanente;

- ad intervenire nell'ambito dell'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n 145, al fine di considerare anche l'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dello stesso.

EMENDAMENTI

4.0.1

FARAONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.0.2

FARAONE, CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i comuni coinvolti negli incendi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 31 luglio 2021, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 4, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 16 dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 4.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dai gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente articolo.»

4.0.3

COMINCINI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Ai boschi compresi nel perimetro degli atti amministrativi adottati ex articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma non puntualmente individuati nel provvedimento amministrativo, sono estese le previsioni di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente.

2. In caso di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali. A tal fine le competenti commissioni sono integrate con idonee professionalità, ferma restando la necessità di assicurare l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche. Gli eventuali procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza assolvono alla verifica del danno ambientale per la trasformazione di aree boscate e comprendono, nel provvedimento finale, la previsione delle opportune misure di compensazione forestale, secondo le vigenti disposizioni regionali.»

4.0.4

BERGESIO, BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SBRANA, VALLARDI, RUFA, ZULIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G4.200

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per la tutela del territorio e la prevenzione dagli incendi boschivi nelle zone alpine)

1. Al fine di ridurre la presenza di materiale legnoso, a terra o in piedi, oggetto di eventi calamitosi o infestazioni fitosanitarie, possibile innesco per incendi boschivi, si individuano le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni inclusi i territori alpini colpiti dalla tempesta Vaia.

2. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati da infestazioni fitosanitarie, per un periodo di sette anni, previa comunicazione alla Regione competente per territorio, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

3. Le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 2 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

4. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 2, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del D lgs 34 del 2018.

5. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 2, le Regioni assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

6. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da infestazioni fitosanitarie, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-leg-

ge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

7. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole "Xylella fastidiosa" sono aggiunte le parole "nonché dell'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dell'insetto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano."

8. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

4.0.5

NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Percorsi naturalistici)

1. Al fine di perseguire il principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo e del paesaggio e favorire l'attività fisica delle persone, è istituita una rete nazionale di percorsi naturalistici di utilizzo pubblico a vantaggio del turismo e della valorizzazione del territorio. Tale rete si realizza in via prioritaria attraverso il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione di strade rurali, strade bianche, tratturi, percorsi pedonali e mulattiere di rilevante interesse storico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna e altre infrastrutture lineari dismessi o in abbandono. La rete nazionale dei Percorsi naturalistici è equiparata alle altre reti infrastrutturali nazionali ai fini della pianificazione e della programmazione di livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo.

2. La rete nazionale dei percorsi naturalistici, percorribili in mobilità lenta è finalizzata alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani. Inoltre è caratterizzata da un'elevata sostenibilità ambientale.

3. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della Transizione Ecologica, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro del Turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-

tonome di Trento e di Bolzano, istituisce con proprio decreto la rete nazionale dei percorsi naturalistici di cui ai commi 1 e 2.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, sulla base della rete nazionale dei percorsi naturalistici, elaborano un programma regionale della mobilità lenta nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale. Le regioni provvedono ad attuare il programma di cui al presente comma, anche promuovendo la partecipazione degli enti locali e dei cittadini.».

Art. 5

5.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, aggiungere infine le parole: "nonché l'incendio in "area agricola ad alto rischio", ovvero in quelle aree in cui insistono residui di colture erbacee presenti dopo la mietitura (stoppie).».

5.3

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-foresta si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta"».

5.4 [id. a 5.5 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera a), punto 2), sostituire le parole: «Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.» con le seguenti: «Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.»

5.1 (testo 2) [id. a 5.6, 5.7 (testo 2), 5.8 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b) punto 2) sostituire le parole: «nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale», con le seguenti: «nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale».

5.9 (testo 2) (id. a 5.10)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole «anche di incendi di interfaccia urbano-rurale», con le seguenti: «anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale».

5.11

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.»

5.12

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE,
MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, lettera c), al numero 2) sopprimere le parole: «inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli interventi predisposti secondo la tecnica del fuoco prescritto, intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, sono posti sotto il controllo e la gestione congiunti dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali.».

5.13 (testo 2) [id. a 5.14 (testo 2), 5.15 (testo 2), 5.16 (testo 2), 5.17]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «contro gli incendi boschivi.» aggiungere il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353».

5.18 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da poter individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.25 (id. a 5.19, 5.20, 5.23, 5.24)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente capoverso:

«2-ter. I piani antincendio boschivo ed i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/ 2027 finalizzati alla sicurezza ed all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n 34.».

5.21

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) L'adozione degli interventi colturali di cui al comma 2 e 2-bis è comunque subordinata all'adozione di altre pratiche meno invasive e di ridotta pericolosità e in ogni caso è autorizzata, da parte dell'autorità procedente, sulla base di un provvedimento amministrativo che motivi adeguatamente le ragioni della impossibilità di ridurre il rischio di incendio mediante l'adozione di differenti pratiche.».

5.22

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 3, dopo le parole "aree boscate", sono aggiunte le seguenti "e a soggetti del Terzo Settore regolarmente iscritti all'Elenco nazionale del Volontariato di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012».

5.26 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 2), inserire il seguente: «3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-ter. Gli interventi colturali di cui al comma

2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o di habitat di interesse conservazionistico."».

5.27

DI GIROLAMO, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2) sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti».

Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Le Regioni, nelle fasi di aggiornamento del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi fanno richiesta ai sindaci, di far elaborare e pervenire entro il semestre antecedente la data di scadenza del piano in vigore, specifici piani di emergenza per gli insediamenti e impianti turistici, anche temporanei, ubicati in prossimità di aree boscate o comunque suscettibili all'inesco. I Comuni, per le finalità di cui al precedente comma, possono consultare anche le Comunità Montane, ove presenti, nonché i rappresentanti delle categorie turistiche che partecipano alle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.»

5.29 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera d) numero 2) le parole «sono autorizzate a stabilire» sono sostituite dalla seguente: «stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,»

5.30

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, PAZZAGLINI, BRUZZONE,
ARRIGONI, TESTOR

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «, nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.».

5.31

TARICCO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «, nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.».

5.32

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.».

5.33

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.».

5.34

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE,
MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 8, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo "Nell'immediatezza dell'evento incendio il ruolo di DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) può essere attribuito a un Carabiniere Forestale nelle regioni ordinarie o a un dipendente del Corpo Forestale regionale/provinciale nelle regioni autonome."».

5.35

CALIGIURI, GALLONE

Ritirato

Al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:

«0.1) al comma 1, primo periodo, le parole "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni";».

5.36

PAPATHEU

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

5.38

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le zone boscate, le aree forestali ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non potranno più avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio.

È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di

compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è assolutamente vietata ogni edificazione su area boscata o forestale percorsa dal fuoco. È inoltre vietata sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate e delle aree forestali percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili."».

5.42

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1 lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole "soprassuoli delle zone boscate" sono aggiunte le seguenti "e non boscate" e dopo le parole "il pascolo e la caccia" sono aggiunte le seguenti: "ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco".»

5.45

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «settimo periodo» inserire le seguenti: «dopo le parole "limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate" inserire le seguenti "e forestali, dei cespuglieti, delle praterie naturali

e seminaturali, nonché ad una fascia contigua alle aree medesime, le cui dimensioni sono stabilite dalla regione caso per caso in funzione delle superfici incendiate e"».

5.48

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole «e ovunque ricorra, dopo la parola "boscate" inserire le seguenti: "o aree forestali"» nonché aggiungere, infine, il seguente periodo:

«il presente comma si applica anche a una fascia contigua alle medesime aree, percorse dal fuoco, le cui dimensioni sono stabilite caso per caso in funzione delle superfici incendiate, della loro distribuzione e delle caratteristiche ambientali delle aree circostanti, in quanto l'esercizio dell'attività venatoria a carico di talune specie rappresenta un ulteriore motivo di aggravamento delle condizioni demografiche delle popolazioni interessate. A tal fine si prescrive alle Regioni e alle amministrazioni competenti di attivare specifiche iniziative di monitoraggio soprattutto a carico delle popolazioni di fauna selvatica stanziale o nidificante, potenzialmente oggetto di prelievo venatorio, procedendo all'adozione di misure di limitazione del prelievo stesso.»

5.47

TARICCO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.»

5.49

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, BRUZZONE, ARRIGONI,
PAZZAGLINI, TESTOR

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore
agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.».

5.50

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore
agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.».

5.51

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:
«1-bis) Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano all'impre-
ditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.».

5.52

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
«1-bis) Al comma 1, sostituire le parole "quindici anni" ovunque ri-
corrono, con le seguenti "venti anni"».

5.53

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE,
MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo il settimo periodo inserire il seguente: "È altresì vietato, per tre anni, il pascolo nelle aree non boscate percorse dal fuoco"».

5.54 (testo 3) [id. a 5.55 (testo 2), 5.59 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche."».

5.56

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Al comma 1, lettera e) numero 2), dopo le parole: «Ai fini di cui al primo periodo i comuni» aggiungere le seguenti: «, previa intesa con le regioni.».

5.57

BRUZZONE, ARRIGONI, TESTOR, PAZZAGLINI, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI,
RUFA, ZULIANI

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «, previa intesa delle Regioni.».

5.58

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: «da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente,» con le seguenti: «delle strutture organizzative della Regione».

5.64

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1 lettera e) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola "annualmente" inserire le seguenti: "e entro i dieci giorni successivi la conclusione dell'evento incendiario."»

5.65

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, alla lettera e), al numero 3) dopo le parole: «al comma 3» inserire le seguenti:

«apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti: "al conduttore degli animali";

2) al secondo periodo, sostituire le parole: "il proprietario" con le seguenti: "il conduttore degli animali";

3)».

5.66

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), al numero 3) sopprimere le parole: «in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del Codice penale».

5.67

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 3), sopprimere le parole: «, nei dieci anni precedenti,».

5.37 (testo 3) [id. a 5.39 (testo 3), 5.40 (testo 3), 5.41 (testo 3), 5.43 (testo 3), 5.44 (testo 3), 5.46 (testo 3), 5.60 (testo 3), 5.61 (testo 3), 5.62 (testo 3), 5.63 (testo 3), 5.68 (testo 3)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole "lire 60.000; lire 120.000; lire 400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole: "euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».

5.69

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, lettera e) dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Per i soggetti percettori di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti in denaro erogati dalla Pubblica Amministrazione condannati con sentenza definitiva per i reati di incendio boschivo o assimilato è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute nei tre anni precedenti la data del rinvio a giudizio."».

5.70

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) Al comma 6, le parole: "lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 5.000 e non superiore ad euro 50.000" .».

5.71

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE,
MININNO, CRUCIOLI

Al comma 1, lettera e) dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. In caso di inottemperanza di quanto disposto dal regime di condizionalità di cui ai decreti del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, emanati ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i soggetti percettori di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti in denaro erogati dalla Pubblica Amministrazione o dalle istituzioni europee è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute."».

5.72

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola "meteorici" sono inserite le seguenti: "o vulcanici" .».

5.73

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A causa della loro estrema pericolosità, è vietata l'accensione di fuochi artificiali dal 15 giugno al 15 settembre»

ORDINE DEL GIORNO

G5.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

il disastro ambientale provocato dagli incendi divampati questa estate soprattutto nelle regioni del sud e nelle isole oltre a causare la inaccettabile perdita di vite umane e di attività economiche ha arrecato un enorme danno al patrimonio naturale, senza precedenti;

i dati raccolti in sede europea sono agghiaccianti, 158.000 ettari percorsi dal fuoco nella penisola e decine e decine di milioni di animali periti tra le fiamme. Il corpo forestale negli anni ha evidenziato, attraverso un serio monitoraggio, che l'incidenza degli incendi dolosi e colposi ha sempre superato il 95 per cento del totale e ciò rende evidente quanto sia necessario una seria azione di prevenzione con l'adozione di nuove strategie a tutela della fauna e della biodiversità per evitare il ripetersi di una tale devastazione, in particolare con maggiore forza e urgenza si pone la questione di una nuova regolamentazione della stagione venatoria;

l'ISPRA ha presentato il 9.9.2021 al MITE, al MIPAAF alle Regioni e alle Province Autonome, Uffici caccia, il documento "Siccità, incendi e tutela della fauna selvatica, stagione venatoria 20-21/20-22." nel quale, oltre a porre l'allarme sulla estrema condizione di criticità della fauna selvatica raccomandava una serie di misure da adottare con estrema urgenza:

a) la sospensione di ogni autorizzazione a svolgere l'addestramento ed allenamento dei cani da caccia che può condurre una mortalità non trascurabile per le popolazioni di fauna stanziale, particolarmente nel caso dei Galliformi, dei Lagomorfi e degli Ungulati, sino al ripristino delle condizioni ambientali, incluse quelle vegetazionali;

b) il divieto di caccia da appostamento, in particolare nel caso sia stata autorizzata l'anticipazione del prelievo nei confronti di taluni uccelli, la cd preapertura, in quanto in una situazione di *deficit* idrico, si determina una concentrazione del prelievo in corrispondenza dei punti di abbeverata;

c) il posticipo all'inizio di ottobre dell'apertura della stagione venatoria agli Anatidi e agli altri uccelli di paludea *causa della* riduzione dell'estensione delle aree umide con caratteristiche idonee ad ospitare l'avifauna acquatica, nel rispetto dell'indicazione, motivata da considerazioni biologiche e tecniche che prescindono dalle condizioni climatiche contingenti, contenuta

nel documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*" trasmesso da ISPRA alle Amministrazioni regionali nonché ribadito nell'ambito dell'espressione da parte di ISPRA dei pareri sui calendari venatori regionali;

d) l'introduzione di misure atte a limitare il prelievo sulle popolazioni delle specie non migratrici, sulla base dei dati sul successo riproduttivo raccolti a livello locale dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. In assenza di informazioni dettagliate a riguardo, adottare, a titolo precauzionale, misure volte a limitare la pressione venatoria nel corso della stagione, attraverso il rinvio dell'apertura della caccia ad inizio ottobre e la limitazione del carniere normalmente consentito",

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la necessità di intervenire con la massima urgenza, con proprio provvedimento, all'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela della fauna selvatica e la biodiversità in particolare a limitare, sospendere o vietare l'attività venatoria nei territori colpiti dagli incendi e dalla siccità.

EMENDAMENTI

5.0.1

NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile).

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, all'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "lettera g)" sono inserire le seguenti: "nonché per le opere antincendio nei boschi e nelle foreste ricadenti nelle aree indicate dall'art. 136."».

5.0.2

TARICCO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Per ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la parola "foreste" sono soppresse le seguenti parole: "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".».

5.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".».

5.0.4

LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".».

5.0.5

BERGESIO, BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SBRANA, VALLARDI, RUFA,
ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".».

Art. 6

6.2

SANTANGELO, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 423, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 35.000 a euro 150.000";

a-ter) all'articolo 423-bis, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 60.000 a euro 300.000".».

6.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

«1) dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo le parole "ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui" sono aggiunte le seguenti: "o sulle zone e aree di interfaccia rurale, come definite dall'articolo 2 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 353"

2) alla lettera c) capoverso «Art. 423-ter.», aggiungere il seguente periodo: "La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da 5 a 10 anni dalla partecipazione alle procedure di appalto per lavori pubblici o di assegnazione di finanziamenti nazionali o comunitari."».

6.1

FENU, GAUDIANO, NATURALE, DONNO, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 423, primo comma, del codice penale sostituire le parole: "con la reclusione da tre a sette anni" con le seguenti: "con la reclusione da quattro a otto anni".».

6.9

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 423-bis del codice penale, nel primo comma, dopo le parole "chiunque cagioni" sono inserite le seguenti ", al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,".».

6.5

NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1), dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 423-bis, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di innesco causato dal getto di mozziconi di sigaretta ed ogni altro dispositivo infiammabile.".»

6.6

TARICCO

Ritirato

Al comma 1), dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 423-bis, secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile.".»

6.7

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 1), dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 423-bis, secondo comma, aggiungere al fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche

nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile.".»

6.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 423-bis, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile.".»

6.4 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 423-bis, terzo comma, le parole "su aree protette" sono sostituite con le seguenti: "su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento"».

6.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «all'articolo 423-bis» inserire le seguenti: «al terzo comma, dopo le parole: "su aree protette" inserire "o quando l'incendio boschivo sia causato dalla omessa vigilanza sul proprio fondo, allorquando lo stesso sia qualificato quale 'area agricola ad alto rischio'".»

6.12

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente: «Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni.».

6.14

BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «Quando il delitto» aggiungere la parola: «doloso».

6.15 (testo 2) [id. a 6.16 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Quando il delitto di cui al primo comma» fino a: «da sette a dodici anni», nonché le parole: «salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma.».

6.10

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «della lotta attiva contro gli incendi boschivi,» aggiungere le seguenti: «la condanna di cui all'articolo 423-bis, primo e secondo comma, comporta la sospensione da 2 a 5 anni delle attività di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali e»;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente*: «In caso di recidiva si dispone l'interdizione perpetua delle attività di cui al precedente periodo».

6.11

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 423-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al sesto comma, sostituire le parole*: «sono diminuite dalla metà a due terzi» *con le seguenti*: «sono diminuite da un terzo alla metà»;

b) *al settimo comma sostituire le parole*: «sono diminuite da un terzo alla metà» *con le seguenti*: «sono diminuite fino a un terzo».

6.17

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «evitare che» *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «circoscrivere l'incendio, portare in salvo persone o animali, collaborare con le attività di spegnimento».

6.18

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine, le seguenti parole: «La condanna di cui agli articoli 423-bis, primo e secondo comma, e 544-bis, 544-ter del codice penale comporta la sospensione da 2 a 5 anni delle attività di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dalle già menzionate attività.».

6.19 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» con le seguenti: «da dieci a vent'anni».

6.20

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Al comma 1), lettera c), capoverso «Art. 423-ter», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» con la seguente: «perpetua».

6.21

L'ABBATE, NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-ter», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» con le seguenti: «da dieci a venti anni».

6.22

ZAFFINI, NASTRI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-ter (Pene accessorie)», alla fine del secondo periodo, aggiungere il seguente:

«Dalla condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, consegue inoltre di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza nonché di qualunque strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo fiscale erogato in favore del condannato, e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».

6.23

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi», inserire le seguenti: «La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, compor-

ta altresì l'interdizione da 5 a 10 anni dalla partecipazione alle procedure di appalto per lavori pubblici o di assegnazione di finanziamenti nazionali o comunitari.».

6.24

TARICCO

Ritirato

Al comma 1), lettera c), capoverso «Art. 423-quater», sostituire le parole: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato» con le seguenti: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo e secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.».

6.25

LA PIETRA, NASTRI

Al comma 1), lettera c), sostituire il periodo: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.» con il seguente: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo e secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.»

6.26

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-quater (Confisca)», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo e secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.».

6.27

NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 1), lettera c), capoverso «Art. 423-quater», dopo le parole: «primo comma», aggiungere le seguenti: «e secondo comma».

6.28

GALLONE, MASINI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-quater», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «È inoltre sempre disposta la confisca degli animali di proprietà dell'imputato.».

6.29

L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1 lettera c) capoverso «Art. 423-quater», al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È sempre disposta la confisca degli animali di proprietà dell'imputato.».

6.39

ZAFFINI, NASTRI

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente capoverso:

«Art. 423-*quinquies*. (*Interdizione dai pubblici uffici*). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-*bis*, primo comma, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici, anche per incarichi di durata temporanea, e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.».

6.30

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

*Al comma 1 lettera c), dopo il capoverso «Art. 423-*quater* (Confisca)» aggiungere il seguente:*

«Art. 423-*quinquies*. Qualora nel corso dell'incendio anche di origine non dolosa si verifichi l'ustione o il decesso di uno o più animali a causa delle condizioni in cui sono detenuti al detentore si applica la reclusione da due a quattro anni.».

6.32

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo inserire le seguenti parole:

«Art. 423-*quinquies*. Qualora nel corso dell'incendio anche di origine non dolosa si verifichi l'ustione o il decesso di uno o più animali detenuti alla catena, al detentore si applica la reclusione da due a quattro anni.».

6.31

LA COMMISSIONE

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere in fine la seguente:

«c-bis) All'articolo 425, primo comma, numero 2), dopo le parole: "industriali o cantieri" sono inserite le seguenti: "su aziende agricole".».

6.33

GALLONE, MASINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 544-bis del Codice penale è inserito il seguente:

"Art. 544-bis. (*Strage di animali*). - Chiunque compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di animali è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore ad anni sette.

Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione non inferiore ad anni cinque. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore ad anni tre."».

6.34

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. dopo l'articolo 544-bis del Codice penale è inserito il seguente:

"Art. 544-bis. (*Strage di animali*). - Chiunque compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di animali è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore ad anni sette.

Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione non inferiore ad anni cinque. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore ad anni tre."».

6.35

DE PETRIS, BUCCARELLA, MAIORINO, PERILLI, RUOTOLO, LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

«1-bis. Al titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 544-septies. - (*Uccisione e maltrattamento colposo*). - I fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà."».

6.36

GALLONE, MASINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 544-septies. - (*Uccisione e maltrattamento colposo*). - I fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà."»

6.38

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 544-septies. - (*Uccisione e maltrattamento colposo*). - I fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà."».

6.37

GALLONE, MASINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 638 del Codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 638. - (*Uccisione o danneggiamento di animali in ambito zootecnico*). - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora uno o più animali raccolti in gregge o in mandria ovvero compia il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio."»

6.40

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 344-bis del codice di procedura penale, quarto comma, dopo le parole "dell'articolo 416-bis.1, primo comma," inserire le seguenti: "e per i delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 426, 434, 439" e, alle parole "e per il delitto di cui all'articolo 74" premettere le seguenti "nonché per i delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale "Dei delitti contro l'ambiente" di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 e successive modifiche".».

6.41

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 344-bis del codice di procedura penale, quarto comma, dopo le parole "dell'articolo 416-bis.1, primo comma," inserire le seguenti: "per i delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424,"».

6.42

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 344-bis del codice di procedura penale, quarto comma, dopo le parole "dell'articolo 416-ter," inserire le seguenti: "dell'articolo 452-quater"».

6.43

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 344-bis del codice di procedura penale, quarto comma, dopo le parole "dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale" inserire le seguenti: ", per i delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale "Dei delitti contro l'ambiente" di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 e successive modifiche".»

6.0.1

SANTANGELO, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Codice di procedura penale)

1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato."»

6.0.2

SANTANGELO, L'ABBATE, VANIN, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari)

1. Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero degli Interni e con il Ministero della Giustizia, sottoscrive con le Regioni apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati di cui all'articolo 6, definendo l'ambito temporale di tale attività, al fine di prevenire ed individuare i responsabili di tali delitti.

2. Salvo le finalità di cui al comma 1, le informazioni acquisite non sono ammesse come prova, salvo che il fatto costituisca uno dei reati previsti dal Capo I titolo XII Libro II del Codice penale.».

6.0.3

NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Misure in favore dell'attività di forestazione e della conservazione dei boschi)

1. Al fine di sostenere la biodiversità e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici mediante l'attività di forestazione e di conservazione dei boschi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i passaggi di proprietà derivanti dalle cessioni o donazioni dei terreni alle pubbliche amministrazioni, agli enti parco siano essi privati, che del terzo settore, s'intendono esenti da qualsiasi onere relativo alle parcelle notarili.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 mila euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7

7.1

L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Ritirato

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.2

LA MURA, NUGNES

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.3

AUDDINO, VANIN, PAVANELLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 701, le parole "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato,";

b) al comma 703, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 704, le parole: "con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.", sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di euro 35 milioni a decorrere dall'anno 2021.".

3-bis. All'onere derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal comma 3 del presente articolo pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a 20.283.308 euro per l'anno 2022, a 22.736.090 euro per l'anno 2023 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO

Ritirato e trasformato nell'odg G7.200

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il Dipartimento della Protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e gli altri soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono autorizzate a trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato comprese tutte le forme di lavoro flessibile in contratti di lavoro a tempo indeterminato. All'onere derivante del presente comma nel limite massimo di quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2024 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.5 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al primo periodo, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione.»

7.7

MIRABELLI, ALFIERI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi connessi all'attività del vulcano Etna a partire dal 16 febbraio 2021, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno, con dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono destinate ai Comuni dell'areale etneo individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2021, per il ristoro delle spese sostenute per la rimozione, lo stoccaggio e lo smaltimento delle ceneri vulcaniche dalle strade e dagli edifici pubblici. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo a favore degli enti locali interessati.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.6

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito dei servizi di Protezione civile comunale è istituito il Servizio Ambientale Civile. Sono ammessi a prestare servizio ambientale civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego, le cittadine italiane e i cittadini italiani che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo. Il Servizio Ambientale Civile è finalizzato principalmente ad interventi per la manutenzione del verde e di protezione civile che siano determinati dai mutamenti climatici. A tal fine i volontari sono organizzati in strutture operative coordinate con le Regioni, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri forestali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

su proposta del Ministro della Transizione ecologica sono definite le modalità di istituzione ed organizzazione del Servizio Ambientale Civile.».

7.8

ABATE, LEZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, MININNO, CRUCIOLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, il beneficiario del Reddito di Cittadinanza è individuato quale soggetto prioritario delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde comunale nell'ambito dei PUC di cui al D.M. 22 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.».

ORDINE DEL GIORNO

G7.200 (già em. 7.4)

DE PETRIS, BUCCARELLA

Il Senato,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 7, dà facoltà alle regioni, alle province autonome, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile di prorogare o rinnovare fino al 31 ottobre 2023 al personale precario la durata di contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile;

nella lotta agli incendi, come hanno riportato spesso studi e indagini statistiche, il ricorso a contratti di lavoro soggetti a rinnovo rischia di non essere adeguato ed efficace

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, nella prossima legge di bilancio, risorse finanziarie adeguate e permanenti per la trasformazione dei contratti

a tempo determinato o di lavoro flessibile in contratti a tempo indeterminato del personale impiegato negli interventi di lotta attiva contro gli incendi.

EMENDAMENTI

7.0.1 (testo 2) [id. a 7.0.2 (testo 2), 7.0.3 (testo 2), 7.0.4 (testo 2), 7.0.5 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

All'art. 7 dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

«1. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.»"

7.0.6

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7- bis

(Modifiche all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. All'articolo 96 comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" aggiungere le seguenti: "nonché attrezzatura di soccorso e materiale destinato"

2. All'onere di cui al comma 1, pari a cinquecentomila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.7

GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per un periodo di sette anni, i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo dei boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante,

anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

3. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del D lgs 34 del 2018.

4. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

5. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

6. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole "Xylella fastidiosa" sono aggiunte le parole "nonché dell'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dell'insetto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.»

7.0.8

TARICCO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

*(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto
Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)*

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus*, di seguito denominato bostrico, in fase epidemica nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per un periodo di sette anni i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo dei boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più

adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio *in loco* delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

3. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 34 del 2018.

4. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

5. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

6. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "*Xylella fastidiosa*" sono aggiunte le parole "nonché dell'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dell'insetto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano."»

7.0.9

LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto
Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)*

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per un periodo di sette anni, i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo dei boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

3. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del D lgs 34 del 2018.

4. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

5. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

6. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n 145, dopo le parole "Xylella fastidiosa" sono aggiunte le parole "nonché dell'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dell'insetto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.»

7.0.10

AUDDINO, VANIN, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Scadenza dei contratti di esercizio della flotta Canadair)

1. Alla data di scadenza di contratti di esercizio della flotta Canadair stipulati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile con società private, l'equipaggio a bordo dei Canadair è reclutato nel corpo dell'Aeronautica militare previa formazione e addestramento del personale aeronavigante utilizzato nella lotta aerea agli incendi boschivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.12 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di interventi antropici per la ricostruzione delle superfici boscate)

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge, le Regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.

2. Al fine di individuare i siti più idonei, le Regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 8

8.1

PAVANELLI, L'ABBATE, VANIN

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di 150 milioni di euro» con le seguenti: «nel limite complessivo di 250 milioni di euro».

8.4 (testo 2) [id. a 8.5 (testo 2), 8.6 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «assumendo quale ambito di priorità d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonché le aree classificate e rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente».

8.2

AUDDINO, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli interventi di ripristino sono realizzati dagli enti - no profit impegnati nell'attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed aventi personalità giuridica, tramite l'indizione di appositi bandi.»

8.3

L'ABBATE, AUDDINO, NATURALE, VANIN, PAVANELLI

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli ulteriori fondi del PNRR di cui al presente comma possono essere destinati anche agli interventi per le coltivazioni di aree pubbliche inutilizzate limitrofe alle zone ad alto rischio, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati.»

8.7

FARAONE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'accordo quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 14 giugno 2017, sono a titolo gratuito.

2-ter. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, lo Stato trasferisce alle Regioni e alle Province autonome la somma di euro 20 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tali somme possono essere utilizzate, inoltre, anche per dotare le Regioni e le Province autonome di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.8

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti gli interventi di prevenzione attiva e ripristino territoriale, compresi quelli relativi al dissesto idrogeologico, devono essere realizzati

previo parere del Ministero della transizione ecologica su relazione tecnica di ISPRA e secondo soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solution - NBS) prevedendo, ove possibile, il coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle cooperative sociali anche attraverso il ricorso a bandi riservati.»

ORDINI DEL GIORNO

G8.1

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, DI MICCO, LEZZI, ORTIS, MININNO, CRUCIOLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

premesso che:

dall'inizio dell'anno a oggi in Italia sono stati avvolti dalle fiamme oltre 140mila ettari boschi, un'area grande quanto le città di Venezia, Genova, Torino, l'Aquila e Napoli messe insieme: il 2021 è l'anno peggiore per quanto riguarda gli incendi e ha superato il record del 2017. Lo dicono i dati dell'European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea, che fotografa i roghi a partire dal 2008.

considerato che:

secondo i dati del CUFA - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari - i fenomeni particolarmente virulenti ed estesi si sono verificati nel corso dell'estate 2021 in Sicilia, Calabria, (*Aspromonte*), Molise e Sardegna (*oristanese*). Nell'*Aspromonte (Parco nazionale)*, si sono registrate le situazioni più devastanti, con incendi che hanno cagionato vittime e numerosi danni, e che hanno interessato aree di interfaccia urbano foresta all'interno del comune capoluogo di Regione. In Sicilia l'emergenza è durata per buona parte dei mesi di luglio ed agosto, con un elevato numero di eventi.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un successivo provvedimento normativo la possibilità di destinare finanziamenti in favore degli enti territoriali più colpiti dai roghi verificatisi durante l'estate del 2021, ovvero a favore delle Regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise, per interventi di rimbo-

schimento, ripopolamento delle specie autoctone e ripristino della biodiversità nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali nell'ambito di piani specifici di prevenzione e nei piani forestali di indirizzo territoriale ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

G8.2

PAPATHEU

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

secondo i dati dell'European Forest Fire Information System aggiornati al 24 agosto u.s. in relazione ai primi mesi del 2021, finora in Italia sono stati distrutti a causa dei numerosi incendi, oltre 158 mila ettari di aree verdi, una superficie naturale pari alla somma delle aree di Roma, Milano e Napoli;

questo disastro ambientale ha interessato in modo particolare le quattro Regioni Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna. In particolare, la Sicilia risulta essere la regione maggiormente colpita, con oltre 78mila ettari (78.868) di verde bruciati dall'inizio del 2021;

attualmente, il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Siciliano ha elaborato un Piano di Forestazione finalizzato alla creazione di nuove foreste e al miglioramento dello stato vegetativo di quelle esistenti prevedendo: interventi di imboscamento/rimboschimento su terreni nudi e/o di nuova acquisizione, interventi di ricostruzione boschiva e miglioramento di aree percorse da incendio, nonché interventi di gestione attiva delle sugherete;

l'articolo 8 del decreto in oggetto, al comma 1, primo periodo stabilisce che "*alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro*";

il secondo periodo dello stesso comma 1 del predetto articolo, stabilisce che: "*in sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale*";

nella missione 4, componente 2, del PNRR è disposto che *"occorre considerare anche gli interventi per la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e il ripristino delle aree colpite da catastrofi, che saranno finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per 1 miliardo di euro"*,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di utilizzare una parte delle risorse provenienti dai citati Fondi europei per consentire la realizzazione del Piano di forestazione della Regione Sicilia, nonché per interventi di ripristino delle aree del Paese colpite da incendi boschivi con particolare riguardo alle Regioni Calabria, Campania e Sardegna che hanno subito maggiori danni nel corso dell'ultima estate.

EMENDAMENTI

8.0.1 (testo 2) [id. a 8.0.2 (testo 2), 8.0.3 (testo 3)]

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

Coord.1

LA COMMISSIONE

Art. 1

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'articolo 15 del» inserire le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al».

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «personale addetto alla lotta attiva» aggiungere le seguenti: «contro gli incendi boschivi».

Al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole da: «Ministeri dell'interno» fino a: «per gli affari regionali e le autonomie» con le seguenti: «Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 21 del» inserire le seguenti: «codice di cui al».

Al comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: «per il sud» con le seguenti: «per il Sud»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Alla realizzazione del Piano» inserire la seguente: «nazionale».

Art. 3

Al comma 1, sostituire le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» con le seguenti: «nei rispettivi siti internet istituzionali».

Al comma 3, sostituire le parole: «sul sito istituzionale» con le seguenti: «nel sito internet istituzionale».

Al comma 4, dopo le parole: «poteri sostitutivi di cui al comma 3» inserire le seguenti: «del presente articolo»

Art. 4

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Strategia per lo sviluppo delle aree interne» con le seguenti: «strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, al quarto periodo, sostituire le parole: «della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)» con le seguenti: «della SNAI».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni» con le seguenti: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro».

dopo le parole: «, quali vasche di spegnimento idrico» inserire ilseguente segno d'interpunzione: «,».

Al comma 2, quinto periodo:

sostituire la parola: «partecipa» con la seguente: «partecipano»;

dopo le parole: «articolo 8, comma 2, del» inserire le seguenti: «codice di cui al»;

sostituire le parole: «il Ministero per le politiche agricole» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole».

Art. 5

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «definite con apposite linee-guida definite» con le seguenti: «definite con apposite linee-guida predisposte».

Al comma 2, sostituire le parole: «sul proprio sito istituzionale» con le seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale».

Alla rubrica, dopo le parole: «della lotta attiva» inserire le seguenti: «contro gli incendi boschivi» e sostituire le parole: «dei dispositivi sanzionatori» con le seguenti: «dell'apparato sanzionatorio».

Art. 6

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 423-quater, secondo comma, sopprimere le parole: «di cui all'articolo».

Art. 7

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo» e le parole: «dell'istituto» con le seguenti: «dell'Istituto»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo svolgimento di tali attività» inserire ilseguente segno d'interpunzione: «,».

Al comma 3:

al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 701» con le seguenti: «di cui al citato comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020»;

al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2023» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».

Art. 8

Al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente decreto» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,» e sostituire le parole: «del PNRR» con le seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero della transizione ecologica» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,» e sostituire le parole: «ivi compreso» con le seguenti: «ivi compresi».

Coord.2

LA COMMISSIONE

Art. 1

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle Regioni» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Al comma 4, sostituire le parole: «del primo Piano nazionale spenditivo» con le seguenti: «di un primo Piano nazionale».

Art. 3

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2» con le seguenti: «termini previsti dal **quarto e dal quinto** periodo del medesimo articolo 10, comma 2».*

Al comma 4:

dopo le parole: «Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»

sostituire le parole: «il monitoraggio del rispetto degli adempimenti» con le seguenti: «il monitoraggio degli adempimenti»

Art. 4

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni» con le seguenti: «piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni».

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dai Piani regionali di cui al comma 1,» con le seguenti: «dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni».

Art. 5

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso c-bis), sostituire le parole: «con il fuoco prescritto» con le seguenti: «con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis».

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «e gli inadempimenti agli obblighi»,» inserire le seguenti: «la parola: "determinanti" è sostituita dalle seguenti: ", che possono determinare"».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «il cui inadempimento» con le seguenti: «l'inottemperanza ai quali».

Coord.3

LA COMMISSIONE

*All'emendamento**1.100 (testo 2)**, al capoverso 4-quater, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «adeguamento di piste di decollo e atterraggio esistenti,» con le seguenti: «piste di decollo e atterraggio esistenti, **esclusivamente** ai fini dell'**adeguamento di queste**, nonché».*

*All'emendamento**3.100 (testo 2)**, al primo periodo, sostituire le parole: «tali aggiornamenti» con le seguenti: «i conseguenti aggiornamenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «limitatamente ai nuovi soprassuoli» inserire le seguenti: «percorsi dal fuoco».*

*All'emendamento**4.3**, alla lettera b), sostituire le parole: «si esprime ai fini del» con le seguenti: «si esprime in forma non vincolante ai fini del»*

*Conseguentemente, all'emendamento**4.8**sopprimere le seguenti parole: «dopo le parole: "può elaborare raccomandazioni" inserire le seguenti: "non vincolanti"».*

*All'emendamento**4.8**, dopo le parole: «conseguimento degli obiettivi della prevenzione» inserire le seguenti: «stabiliti dalla legislazione vigente,».*

*All'emendamento**4.10**, sostituire le parole: «anche a seguito delle indicazioni migliorative provenienti dal Comitato di cui all'articolo 1» con le seguenti: «sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2».*

*Conseguentemente, all'emendamento**4.3**sopprimere la lettera c).*

*All'emendamento**4.33**, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «sostituire le parole: "finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone" con le seguenti: "finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali"».*

*All'emendamento**4.40 (testo 2)**, sostituire le parole: «, tenuto anche conto della strategia forestale nazionale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34» con le seguenti: «tenuto conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353».*

*Al fine della compatibilità con la disciplina degli articoli 5 e 7, collocare il comma 4-bis, introdotto nell'articolo 5 dall'emendamento**5.72**, come comma 3-bis dell'articolo 7.*

*All'emendamento**7.5 (testo 2)**, sostituire le parole: «contratti di lavoro di cui al primo periodo» con le seguenti: «contratti di lavoro di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020» e le parole: «a ciascuna amministrazione» con le seguenti: «a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701».*

*All'emendamento**7.0.1 (testo 2)**, al primo periodo, sostituire le parole: «Per gli addetti agricoli» con le seguenti: «Per gli addetti ai lavori agricoli» e le parole: «ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia» con le seguenti: «ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale»*

*All'emendamento**7.0.12 (testo 2)**, sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate».*
